Prot. n. 241

Ordinanza n. 241/T.V.

Chieti, lì 05 luglio 2022

IL COMANDANTE

Vista la nota del Servizio Cultura e Turismo del II Settore pervenuta via mail in data 05.07.2022, con la quale si trasmette il calendario delle manifestazioni istituzionali previste nel cartellone "Chieti d'Estate 2022";

Considerato che, a decorrere dal giorno 7 luglio prossimo, sono previsti alcuni concerti di cover band teatine in Via Porta Pescara, che necessitano di chiusura al traffico della strada;

Vista, altresì, la nota del Servizio Cultura e Turismo pervenuta sempre via e-mail in data 05.07.2021 alle ore 19.16, con la quale si specifica che, in data 07 luglio prossimo dalle ore 19.00 verrà montato un palco 6 x 6 nella piazza d'ingresso di Porta Pescara;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta e di transito veicolare in Via Porta Pescara, nonché in Via Paradiso che non avrebbe sbocchi, nelle giornate di svolgimento dei concerti;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 com. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa:

- 1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Porta Pescara e in Via Paradiso, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del giorno 7 luglio 2022;
- 2. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Porta Pescara, nonché in Via Paradiso e nel tratto di Via S. Eligio compreso tra l'intersezione con Via Sette Dolori e l'intersezione con Via Paradiso, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del giorno 7 luglio 2022;
- 3. l'istituzione in Via S. Eligio, all'intersezione con Via Sette Dolori, dell'obbligo di svolta a destra verso Via Sette Dolori o a sinistra verso il secondo tratto di Via S. Eligio, per i veicoli provenienti da Piazza Matteotti e Via Arniense, durante i periodi di chiusura al traffico di cui al punto 2.

Gli organizzatori dovranno attenersi alle norme in materia di sicurezza, come disposto dalla direttiva del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, diramata con circolare ministeriale del 7 giugno 2017 e ss.mm.ii., nonché garantire l'accesso ai mezzi di soccorso. Sono, altresì, responsabili per eventuali danni a persone, animali o cose.

Gli organizzatori dovranno, inoltre, garantire il rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

La Polizia Locale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni della presente Ordinanza, per motivi di ordine pubblico e per meglio regolamentare la circolazione veicolare.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

App. Sanna Maria

TRAFFICO E VIABILITY O

IL COMANDANT DELLA P.L.

Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni